

535  
/ 12

REG. GEN. 956/10  
CROM. N. 3834  
DECISA IN 2/5/12  
DEP. M.I.C. 19 GIU. 2012  
PUBBL. 19 GIU. 2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Perretti	Presidente
dott. Romano Gibboni	Consigliere
dott. Alessandra Chianese	Consigliere relatore

ha pronunciato all'udienza del 2.5.2012 la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di appello iscritto al n. 956 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2010

**TRA**

**ARMENANTE MARIA ROSARIA**, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine all'atto di appello, dagli avv. Elda Izzo e Giuseppe Lanocita e con loro elettivamente domiciliata in Salerno, P.zza Mazzini 4 presso la Segreteria Provinciale SNALS;

**APPELLANTE**

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., nonché **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di SALERNO** e **ISTITUTO TECNICO " FOCACCIA" DI SALERNO**, in persona dei

legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, "ope legis", domiciliano al C.so V. Emanuele, n. 58;

**APPELLATI**

**NONCHE'**

**DELIA CATALDO**, rappresentata e difesa dagli avv. R. Cozzi e V. Proto e con loro domiciliata in Salerno, via Carmine, 93

**APPELLATA**

**NONCHE'**

**ROSATO MICHELE GERARDO**, rappresentato e difeso dagli avv. R. Pepe e A. Bruno presso cui domicilia in Salerno, via Nizza, 73

**APPELLATO**

**NONCHE'**

**CAPEZZONE IVO**, rappresentato e difeso dall'avv. R. Carucci, presso il quale domicilia in Salerno, C.so Vittorio Emanuele , 127

**APPELLATO**

**OGGETTO:** Pubblico Impiego; illegittimità graduatoria d'Istituto. Appello avverso la sentenza n. 7689/2009 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

**CONCLUSIONI**

Per l' appellante: "Voglia l'adita Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare l'illegittimità e conseguente nullità e/o invalidità della graduatoria d'istituto disponendo la conseguente illegittimità e nullità di tutti gli atti indicati e quelli presupposti, connessi e consequenziali; per il prof Rosato, dichiarare l'inesistenza di

**opposita** certificazione attestante lo stato di handicap, con il beneficio di cui **all'art. 21 l. 104/1992**; per il prof Capezzone, accertare l'inesistenza di **certificazione del disabile in strutture specializzate**; per la prof Cataldo la mancata produzione di certificazione di permanenza della disabilità grave della madre; per l'effetto dichiarare l'obbligo per l'Amministrazione di riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione della graduatoria di Istituto classe A042, disponendo il suo inserimento, con conseguente rettifica della sua posizione e revoca dell'illegittimo trasferimento. Con vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione.

Per ciascuna delle parti appellate, quanto alle rispettive posizioni : "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare inammissibile per carenza di interesse, il proposto gravame, o, comunque, rigettarlo integralmente perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado, con condanna della Armenante al pagamento, in favore di ciascuno delle parti appellate, delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ( in favore del procuratore antistatario per quanto concerne la posizione di Capezzone Ivo)".

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 28.10.2009 la prof Armenante Maria Rosaria esponeva quanto segue:

- di essere stata insegnante titolare presso l'Istituto Focaccia, di essere risultata soprannumeraria, insieme ad altro docente, nella graduatoria di Istituto pubblicata il 14.2.2009 ( per la cattedra di informatica) e che era costretta a presentare domanda di utilizzazione in altro Istituto per l'anno successivo;
- che inoltrava richiesta di accesso agli atti e riscontrava che la documentazione per la quale i colleghi che la precedevano erano stati

dichiarati utilmente beneficiari della L. 104/1992, non era, a suo dire, idonea;

- ciononostante, a seguito della pubblicazione della graduatoria di Istituto senza correzioni, era costretta a presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. al giudice del lavoro;
- che nelle more della decisione, l'Ufficio Scolastico provinciale disponeva, comunque, il suo utilizzo presso la sede dell'ITIS Focaccia ( ove ancora attualmente prestava servizio);
- che il ricorso ex art. 700 c.p.c. era rigettato dal Tribunale per difetto di periculum in mora;

tanto premesso, la ricorrente, fallito ogni tentativo di conciliazione, conveniva in giudizio il M.I.U.R. l'ITIS Focaccia, nonché i controinteressati, dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, affinché questi dichiarasse che, per tutti o solo per alcuni di loro, erano stati illegittimamente riconosciuti i benefici di cui alla L. 104/1992, facendo obbligo all'amministrazione di inserirla nella graduatoria di istituto del 2009, con rettifica della sua posizione e con vittoria di spese.

Le parti convenute, tutte costituendosi nel giudizio di primo grado contestavano le avverse richieste definendole, laddove non inammissibili, infondate.

Sulla scorta della documentazione versata agli atti, il primo giudice rigettava il ricorso e compensava per motivi di equità le spese del procedimento di primo grado.

Nella depositata motivazione della sentenza, il giudice osservava, preliminarmente, che non assumeva rilevanza decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso giudiziario la riscontrata violazione del termine previsto per la presentazione, in via amministrativa, del relativo reclamo.

Rilevava, però, che con la proposizione del ricorso giudiziario la ricorrente

aveva spiegato un'azione per far valere un eventuale suo diritto, previa disapplicazione di atti amministrativi, e che questo non era un vero e proprio diritto positivo alla attribuzione dei benefici della L. 104/1992, bensì, direttamente ed in senso negativo, si chiedeva di inficiare la posizione di uno o più dei controinteressati che la precedevano nella graduatoria di Istituto. Nel merito, poi, analizzava le posizioni dei singoli cointeressati ed affermava che il ricorso della Armenante era infondato, quanto alla posizione di tutti e tre gli altri colleghi che la precedevano ( peraltro, la precedeva, anche, altro professore non evocato in giudizio).

Avverso tale sentenza Armenante Maria Rosaria interponeva gravame, con ricorso depositato il 28.5.2010, censurando la stessa per i seguenti motivi, così sinteticamente riassunti:

- l'interesse positivo della ricorrente ad agire consisteva nell'inficiare, anche solo per una posizione, la graduatoria di istituto potendo così ella essere direttamente collocata nella posizione utile della graduatoria e permanere nella scuola di titolarità senza essere trasferita di ufficio;
- errore di motivazione, riguardo all'esame dei documenti versati in atti in quanto era evidente l'esistenza in essi di palesi violazioni di legge e carenza documentale relative alle posizioni dei controinteressati;
- del resto, le conseguenze del mancato controllo da parte del Dirigente scolastico si erano a dire dell'appellante, illegittimamente riversate su di lei finendo con il sopprimere le garanzie di imparzialità e di giusto procedimento alla base dell'attività amministrativa;

Chiedeva, dunque, la ricorrente, all'adita Corte d'Appello di Salerno, Sez. Lavoro, di voler, in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della sentenza gravata, provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.

Il Presidente fissava l'udienza di discussione, con decreto del 24.6.2010 ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alle parti appellate.

Tutte le parti convenute, costituendosi nel giudizio di gravame per l'udienza del 29.2.2012 deducevano l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti i motivi di appello.

All'udienza del 2.5.2012, dopo la discussione orale da parte dei rispettivi procuratori, la Corte si pronunciava, dando pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere, all'esame del merito della controversia, che la Corte ritiene di condividere la premessa, ancorchè non esaustiva, contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui è ravvisabile nell'azione di merito proposta dalla ricorrente, una assoluta carenza di interesse.

La professoressa Armenante, invero, risultata ultima nella graduatoria di istituto definitivamente pubblicata il 2.3.2009, non ricaverebbe, immediatamente, alcun vantaggio da una pronunzia che, in ipotesi, dichiarasse illegittima l'attribuzione di un certo punteggio ad uno dei tre cointeressati, restando, comunque, preceduta da altro suo collega, neppure evocato in giudizio ed in relazione alla posizione in graduatoria del quale, ella non ha mai avuto da esprimere alcuna censura.

L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere apprezzato in base all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla ricorrente e non anche in relazione a qualsiasi altro generico vantaggio prospettato da quest'ultima.

Peraltro, il fatto lesivo del diritto deve essere attuale, perché solo in questo caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a

giuridica ed oggettiva consistenza e resta, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima, di una questione di diritto, in vista di situazioni future o, solo, ipotetiche.

Nella specie, invero, risultando la ricorrente sempre utilizzata presso l'ITIS Focaccia e non essendo mai stata la graduatoria di istituto del 2009 effettivamente utilizzata, otterrebbe, eventualmente, dall'accoglimento del gravame, solo vantaggi relativi a graduatorie future, queste, peraltro, autonomamente impugnabili.

Come correttamente fanno rilevare tutte le parti appellate e, principalmente l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nel nostro ordinamento giuridico l'azione giurisdizionale non è data per la tutela oggettiva della legalità dell'azione amministrativa ( riconducibile all'interesse pubblico oggettivo ) ed in funzione del mero eventuale ripristino della legalità, laddove risulti violata, ma, sempre e soltanto per la tutela di specifiche situazioni soggettive individuali, differenziate rispetto a quelle della generalità dei soggetti, dovendo l'interesse ad agire essere sempre correlato ad un'utilità sostanziale attuale e concreta a tutela della quale si agisca ( Cfr. tra le tante Cons Stato 3.9.2009 n. 5191).

Orbene, come già detto, non si comprende quale possa essere, all'attualità, l'interesse ad agire della professoressa Armenante, la quale rientra a pieno titolo nella graduatoria dell'ITIS Focaccia, presso il quale è di ruolo e, del resto, risulta che la graduatoria del 2009 sia, ad oggi superata da ben due altre graduatorie, intervenute nelle more del giudizio, nella quale ella è utilmente inserita.

Anche nel merito, del resto la sentenza impugnata non è meritevole di censura soprattutto quando, del tutto, correttamente fa richiamo all'art. 23, 3 co del CCNL mobilità del 2009/2010, che stabilisce, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la redazione della graduatoria di istituto, che se l'interessato non

ha dichiarato o documentato i titoli valutabili per la graduatoria, il dirigente scolastico ben possa provvedere d'ufficio all'attribuzione del punteggio "sulla base degli atti in suo possesso", e l'art. 9 precisa che vanno documentate o comunicate solo le eventuali variazioni della situazione del disabile o delle modalità di assistenza.

Il primo giudice, dopo aver esaminato quindi, anche nel merito, le posizioni dei singoli controinteressati ha potuto legittimamente concludere, ad avviso di questa Corte, che nessuna censura, tra quelle poste dalla ricorrente fosse fondata, "avendo, nella specie, come documentato in giudizio, e come era in suo potere (salva censura procedimentale amministrativa) il dirigente dell'Istituto applicato i criteri di legge, sulla scorta degli atti e delle certificazioni mediche già acquisite ai fascicoli personali".

In definitiva, l'appello non può che essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.

Sussistendo giusti motivi in ragione della delicatezza della materia trattata e della peculiarità delle questioni affrontate, che appaiono in stretta correlazione con le problematiche amministrative, più volte surrettiziamente introdotte, per compensare interamente, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 956 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2010, promosso da ARMENANTE MARIA ROSARIA contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t., UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE FOCACCIA, in persona dei legali rappresentanti p.t., nonché ROSATO MICHELE GERARDO, CAPEZZONE IVO, CATALDO DELIA avverso la sentenza n. 7689/2009 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:



1) rigetta l'appello;

2) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Salerno, 2.5.2012

Il Consigliere estensore

**Dott. Alessandra Chianese**

Il Presidente

**dott. Pasquale Perretti**

Direttore Amministrativo  
MAGGIORANGELO AMODEO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
19 GIU 2012
Depositato nella Cancelleria della Sezione